

AREA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Proposta N. 1386 / 2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 517 DEL 07/06/2024

OGGETTO: PARERE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. N.27/2024 DEL COMUNE DI ALAGNA VALSESIA, ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON D.C.C. N.14 DEL 30/04/2024.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE

- con Legge Regionale n. 25 del 21/12/2018 (pubblicata sul B.U.R. del 21/12/2018) è stata disposta la fusione per incorporazione del Comune di Riva Valdobbia in quello di Alagna Valsesia con decorrenza dal 1° gennaio 2019;
- in conseguenza alla citata fusione per incorporazione, il Comune di Alagna Valsesia ha conservato la propria personalità giuridica ed è succeduto in tutti i rapporti giuridici al Comune di Riva Valdobbia;
- attualmente il Comune di Alagna Valsesia è dotato di due piani regolatori:
 - il Comune di Alagna Valsesia è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale in data 10.04.1987 e approvato con D.G.R. n. 57/29647 del 16.11.1993 e successiva Variante al P.R.G.C., ex Art. 9 bis L.R. 56/77, adottata con D.C. n. 12 del 27.06.97 e n. 35 del 22.10.97 e approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 21.09.98 n. 6 – 254888;
 - il Comune di Riva Valdobbia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 11-4839 del 31/10/2012, pubblicata sul BUR n. 46 del 15/11/2012.

CONSIDERATO CHE

- Con nota prot. n. 2315 del 06/05/2024 (prot. prov. n. 13575 del 06/05/2024), è stato richiesto parere in merito alla variante non strutturale adottata con Deliberazione n. 14 del 30/04/2024;
- Il procedimento di cui all'oggetto è stato pertanto avviato in data 7/05/2024.

RILEVATO CHE dall'esame della Relazione Illustrativa si evince che la suddetta "variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Alagna Valsesia, redatta ai sensi del comma 5, dell'art.17 della L.R.56/77, riguarda sostanzialmente le seguenti modifiche:

- **Variazione V1:** riguarda un'area (di mq. 6.070) situata in località "Ex miniera", sul cui lotto esiste una struttura adibita a deposito e classificata come "SUE 6 – Area ex miniera per interventi polifunzionali", che si propone di riclassificare come "Aree residenziali di completamento – SUE - C16";
- **Variazione V2:** riguarda un'area (di mq. 15.230) situata in località "Ex miniera", sul cui lotto esiste una struttura fatiscente che verrà in seguito demolita, classificata come "SUE 6 – Area ex miniera per interventi polifunzionali", che si propone di riclassificare come "Aree turistico-ricettive di completamento – SUE-B5);
- **Variazione V3:** riguarda un'area (di mq. 5.717) situata in località "Ex miniera", sul cui lotto sono attualmente presenti l'ex edificio per uffici, l'ex colonia per dipendenti e un silos, classificata come "SUE 6 – Area ex miniera per interventi polifunzionali", che si propone di riclassificare come "Aree per interventi polifunzionali";
- **Variazione V4:** riguarda un'area (di mq. 10.482) situata in località "Ex miniera", classificata come "SUE 6 – Area ex miniera per interventi polifunzionali", che si propone di riclassificare come "Aree a servizi di pubblica utilità - P9", con destinazione a parcheggio;
- **Variazione V5 e V6:** riguarda due aree, (di mq. 25.178 complessivi) situata in località "Ex miniera", classificate come "SUE 6 – Area ex miniera per interventi polifunzionali", che si propone di riclassificare come "Aree a servizi di pubblica utilità V5";
- **Variazione V7:** riguarda un'area (di mq. 1.670) situata in località "Ex miniera", classificata come "SUE 6 – Area ex miniera per interventi polifunzionali", che si propone di riclassificare come "strada".

PRESO ATTO dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla D.C.C. n. 14 del 30/04/2024.

DATO ATTO CHE:

- con D.C.R. n. 240-8812 del 24/02/09 pubblicata sul BUR n. 10 del 12/03/2009 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 5/12/77 n. 56 e s.m.i;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 138 del 29/11/2013 il PTCP è stato adeguato al Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA).

VISTI:

- Il parere allegato, di cui alla Relazione del Responsabile del Procedimento datata 05/06/2024, allegato sub A) alla presente Determinazione;
- La L.R. 56/77 e s.m.i.;
- La Legge Regionale n. 13/2020 come modificata dalla Legge Regionale n.7 del 31/05/2022;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

RILEVATO CHE:

- in merito alle condizioni di classificazione della variante come parziale, di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., si prende atto di quanto dichiarato

dal Comune nella documentazione trasmessa e si rimanda alle considerazioni contenute nell'allegata Relazione del Responsabile del Procedimento;

- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali, può essere espresso un giudizio di compatibilità limitatamente ai progetti di cui la Provincia è a conoscenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 2 Di dichiarare, sulla base delle valutazioni contenute nella Relazione del Responsabile del Procedimento, datata 05/06/2024, allegato sub A) alla presente, quale parte integrante e sostanziale, che la variante parziale al P.R.G.C. del Comune di ALAGNA VALSESIA, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 30/04/2024, è compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, fatto salvo il recepimento di quanto riportato nel parere di cui alla citata Relazione del Responsabile del Procedimento;
- 3 Di prendere atto, sulla base di quanto indicato dal Comune nella documentazione trasmessa, che la variante parziale in oggetto, rispetta le condizioni ed i parametri di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.
- 4 Di dichiarare, come si evince dalla sopra citata Relazione del Responsabile del Procedimento, che la menzionata variante parziale non presenta incompatibilità con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
- 5 Di dichiarare che del presente provvedimento è stata data informazione al Presidente;
- 6 Di dare mandato al Tecnico Istruttore, la trasmissione al **Comune di Alagna Valsesia** della presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Redattore: GAMBOLATI FABRIZIO

Funzionario/PO: MERANI CRISTIANA

**IL DIRIGENTE
PLATINETTI VERONICA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)